

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Segnalazione di illeciti o di irregolarità e disciplina
della tutela del segnalante

Rev.0 del 12 dicembre 2023



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

Indice

1. PREMESSA	2
2. DESTINATARI	2
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI ED INTERNI	3
5. ABBREVIAZIONI	4
6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ	5
6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ	5
6.2 La trasmissione della Segnalazione	5
6.3 La registrazione della Segnalazione	6
6.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione	6
6.5 L'esecuzione dell'istruttoria	7
6.6 Rapporto	8
6.7 Azioni correttive: il monitoraggio	9
6.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione	9
6.9 Controlli periodici	10
7. GARANZIE E TUTELE	10
7.1 La tutela dell'identità del Segnalante	10
7.2 Misure di protezione	11





Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

1. PREMESSA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. *Whistleblowing*) su informazioni, adeguatamente circostanziate, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti all'interno della **METISOFT S.p.A.** (in seguito Società).

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *disciplina Whistleblowing*)".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La normativa in questione prevede:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

2. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- Gli organi sociali della Società, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza,
- i dipendenti, i soci, i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Società,
- che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Microsoft
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica nell'ambito della Società, che ne garantisce la corretta applicazione, nonché un'adeguata diffusione interna ed esterna.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 24/2023;
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- comunicazioni relative al conflitto di interessi, qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231;
- reclami commerciali, per i quali si rimanda alle procedure interne della Società;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR) e dei D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i.

Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231 dovranno essere oggetto di segnalazione alle competenti funzioni della Società, che ne monitora comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi o impatti su processi sensibili 231.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI ED INTERNI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- Regolamento (UE) n. 2016/679: *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR*;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: *Codice in materia di protezione dei dati personali* e s.m.i., tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *Whistleblowing*);

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante il recepimento della Direttiva(UE) 2019/1937.
- Modello Organizzativo 231;
- Codice Etico.

5. ABBREVIAZIONI

Contesto lavorativo:	<i>le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale METISOFT o dalTerzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con la Società.</i>
Divulgazione pubblica:	<i>rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica può essere effettuata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 15, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023.</i>
Informazioni sulle violazioni:	<i>informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni</i>
Modello Organizzativo 231:	<i>il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla METISOFT ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001</i>
Organismo di Vigilanza:	<i>l'Organismo della METISOFT, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento</i>
Persona coinvolta:	<i>la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile</i>
Personale METISOFT	<i>coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza della METISOFT;</i>
Segnalante:	<i>la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno</i>
Segnalazione:	<i>la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale METISOFT e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico della METISOFT</i>
Segnalazione anonima	<i>Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;</i>
Segnalazione circostanziata:	<i>Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.)</i>
Segnalazione esterna:	<i>la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante</i>

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft Partner
Microsoft
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing Rev.0 del 12/12/2023

	<i>tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La segnalazione esterna può essere effettuata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023</i>
Segnalazione interna:	<i>la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno</i>
Segnalazione relativa a fatti rilevanti:	<i>Segnalazione che riguarda i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza della METISOFT; ii) Segnalazione per laquale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello Organizzativo 231, tali da esporre la Società al rischio di responsabilità penale-amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2021; iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per METISOFT un impatto qualitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, ecc.). L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento. La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo viene valutata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con l'Amministratore Unico</i>
Terzi:	<i>le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale METISOFT, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con METISOFT, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori, i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti, i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività della METISOFT</i>

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

La gestione della Segnalazioni è affidata al Responsabile del Whistleblowing che si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza della METISOFT.

Il Responsabile del Whistleblowing, con il supporto all'Organismo di Vigilanza, svolge gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni esterne.

6.2 La trasmissione della Segnalazione

Il Segnalante effettua la Segnalazione, trasmettendola al Responsabile del Whistleblowing attraverso i canali di segnalazione di seguito descritti. Quest'ultimo è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la massima riservatezza alle Segnalazioni interne ricevute, METISOFT si è dotata di un proprio

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3





Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

Portale informatico ⁽¹⁾, accessibile dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito web istituzionale.

Il Portale consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione della specifica informativa, pubblicata sulla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito web istituzionale.

Per la Segnalazione effettuata attraverso il Portale, al termine dell’inserimento, il Segnalante deve annotare la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Sul sito web istituzionale sono altresì pubblicate la presente Procedura, le informative sul trattamento dei dati personali e la modulistica per l’effettuazione della Segnalazione.

Le Segnalazioni possono essere trasmesse oltreché mediante l’utilizzo, auspicabile, del portale dedicato (vedi nota 1), anche:

Attraverso comunicazione inviata a mezzo PEO – studio.cherubini1@gmail.com,

- A mezzo del servizio postale, indirizzato al Responsabile del Whistleblowing della METISOFT, presso la sede operativa della Società con indicazione “**riservata personale s.p.m.**”;

6.3 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono archiviate in via “riservata” in un luogo accessibile solo al Responsabile del Whistleblowing, che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione e, deve assicurare, altresì, l’archiviazione sicura della documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni è limitata al solo Responsabile del Whistleblowing e all’Organismo di Vigilanza, che svolge funzione di supporto e collaborazione.

6.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Il Responsabile del Whistleblowing con il supporto all’Organismo di Vigilanza, analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell’ambito di tali attività sono fornite al Segnalante le seguenti informazioni:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa; nel caso di segnalazione tramite il portale il Segnalante riceve contestualmente la conferma dell’invio ed i codici relativi al processo per il controllo del procedimento in itinere;
- entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla data di presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023.

Il Responsabile del Whistleblowing in via preliminare valuta, sentito anche l’Organismo di Vigilanza, anche attraverso analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l’avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate.

Per le Segnalazioni che devono avere un seguito, dopo gli esiti delle valutazioni preliminari si procede a:

- avvio della fase di istruttoria;

⁽¹⁾ Powered by Trusty Report – <https://trusty.report/it/>



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

- tempestiva informativa al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, per le “Segnalazioni relative a fatti rilevanti”;
- chiusura delle Segnalazioni, in quanto:
 - i) generiche o non adeguatamente circostanziate;
 - ii) palesemente infondate;
 - iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
 - iv) “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria;
 - v) “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Responsabile del Whistleblowing ha facoltà di:

- richiedere all’Organismo di Vigilanza, fermi restando i vigenti flussi informativi, la collaborazione per l’attivazione di audit sui fatti segnalati;
- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Personecoinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla METISOFT.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell’Organismo di Vigilanza della Società, il Responsabile del Whistleblowing informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società per la gestione congiunta.

Se la Segnalazione coinvolge il Presidente del CdA, lo stesso è sostituito dal componente dell’organo sociale/Organismo di Vigilanza della Società anagraficamente più anziano.

Se la Segnalazione coinvolge l’intero organo sociale/Organismo di Vigilanza della Società, l’istruttoria sarà gestita dal Responsabile del Whistleblowing in collaborazione con il Collegio Sindacale della METISOFT.

Nelle predette ipotesi gli esiti degli approfondimenti istruttori sono oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma congiunta dei referenti più anziani degli organi coinvolti che hanno gestito congiuntamente la Segnalazione.

6.5 L’esecuzione dell’istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l’obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell’istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

Il Responsabile del Whistleblowing nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

Il Responsabile del Whistleblowing cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle funzioni interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti figure aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno di esperti o periti esterni alla METISOFT.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a:

- i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni di varia natura);
- iii) fonti aperte;
- iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nei corsi di interviste verbalizzate.

6.6 Rapporto

A conclusione di ciascuna attività istruttoria gli esiti sono comunicati all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione della METISOFT.

Gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un rapporto o, per le Segnalazioni "relative a fatti rilevanti" e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente *management* che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine dell'attività istruttoria, il Responsabile del Whistleblowing notifica la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza per l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, l'Organismo di Vigilanza può chiedere al Consiglio di Amministrazione di comunicare le risultanze all'Ufficio Legale, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'Organismo di Vigilanza dispone di comunicare gli esiti alla Funzione HR, per le valutazioni di competenza, che provvede a dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle determinazioni assunte. Inoltre, la Funzione HR di METISOFT fornisce trimestralmente all'Organismo di Vigilanza un'informativa sui provvedimenti disciplinari assunti a seguito di approfondimento di Segnalazioni.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse alla Funzione HR

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Microsoft
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

affinché valuti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o alla Società, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

Il Responsabile del Whistleblowing fornisce mensilmente all'Organismo di Vigilanza della Società un report di sintesi di tutte le Segnalazioni pervenute nel periodo e di dettaglio di quelle rientranti nel perimetro della Procedura, con l'evidenza dello stato di avanzamento e degli esiti delle istruttorie concluse, per le quali propone la chiusura.

A valle dell'informativa verso l'Organismo di Vigilanza della Società, il Responsabile del Whistleblowing fornisce periodicamente al Collegio Sindacale un report di sintesi delle Segnalazioni pervenute e degli esiti delle attività istruttorie concluse.

Anche su richiesta dei predetti organi sociali, l'Organismo di Vigilanza può disporre la comunicazione del dettaglio degli approfondimenti svolti ovvero la trasmissione delle note istruttorie di chiusura delle Segnalazioni.

A valle dell'informativa verso l'Organismo di Vigilanza, inoltre, il Responsabile del Whistleblowing comunica eventuali elementi di riscontro emersi dagli approfondimenti in merito a sospette frodi con potenziali impatti:

- sotto il profilo fiscale, all'Ufficio Legale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, per l'attivazione del processo di istruttoria;
- in materia di anticorruzione, all'Ufficio Legale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, per le attività di competenza.

Inoltre, il Responsabile del Whistleblowing fornisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione, informazioni di sintesi sul numero e tipologia di Segnalazioni pervenute riguardanti possibili illeciti di natura corruttiva.

6.7 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Responsabile del Whistleblowing che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.

L'Organismo di Vigilanza di riferimento monitora l'avanzamento delle azioni correttive attraverso l'informativa periodicamente fornita dal Responsabile del Whistleblowing.

6.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale informatizzato in essere, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime) nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 24/2023, è stato effettuato una **Privacy Impact Assessment (PIA)**, redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Microsoft
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, il Responsabile del Whistleblowing cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura, avvalendosi del Portale, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

6.9 Controlli periodici

Con periodicità semestrale, viene svolto un controllo di completezza, a cura del personale del Responsabile del Whistleblowing diverso da quello coinvolto nelle attività di supporto all'Organismo di Vigilanza di cui alla presente Procedura, al fine di accertare che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

7. GARANZIE E TUTELE

7.1 La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale della METISOFT coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, con le

www.metisoft.it
marketing@metisoft.it
metisoft.amministrazione@pec.it
via Brodolini 117, Fabriano (AN)
Tel. (+39) 02 6682551

P.IVA: 00702470675
Cap. Sociale €126.581,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imprese:
AN 01147700445
REA AN 176626 – SDI T04ZHR3



Microsoft
Partner
Microsoft
Gold Messaging
Gold Data Analytics
Gold Collaboration and Content
Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity



Metisoft
We evolve
your way

231 MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001

Regolamento Whistleblowing
Rev.0 del 12/12/2023

medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Funzione HR, in linea con le previsioni del Modello Organizzativo 231 (Capitolo "Sistema Disciplinare").

7.2 Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.Lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina del "sistema disciplinare" contenuta nel Modello Organizzativo 231 per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza della Funzione HR.

